



Atto n. 5 Seduta del 27/02/2024

Classificazione 6.1 Fascicolo N.4/2024

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DETTATA DAL RUE IN RELAZIONE ALLA MISURAZIONE DELLE DISTANZE IN PRESENZA DI BALCONI ED ALTRI SPORTI. INTERPRETAZIONE AUTENTICA AI SENSI DELL'ART.42 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 267/2000.

Prima Convocazione

Seduta Pubblica

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore **19:12** nella sala Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale ai sensi del vigente Regolamento Comunale.

All'inizio della discussione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti:

TITOLO	NOMINATIVO	PRES.	TITOLO	NOMINATIVO	PRES.
Sindaco	ANGELINI DANIELA	Pres.	Consigliere	SAPUCCI FRANCESCA	Ass. G.
Consigliere e Presidente del Consiglio	GOBBI SIMONE	Pres.	Consigliere	MONTANARI MASSIMO	Pres.
Consigliere	ANGELINI CHIARA	Pres.	Consigliere	CALDARI STEFANO	Pres.
Consigliere	VARO ILIA	Pres.	Consigliere	ANGELINI CLAUDIO	Ass. G.
Consigliere	FABBRI GLORIA	Pres.	Consigliere	VILLA MORENO	Pres.
Consigliere	BIAGINI CHIARA	Pres.	Consigliere	TOSI RENATA	Pres.
Consigliere	TORCOLACCI ENEA	Pres.	Consigliere	GALLI LAURA	Pres.
Consigliere	CARGNELLI SARA	Ass.	Consigliere	RAFFAELLI ELENA	Ass.
Consigliere	CUPPARONI FILIPPO	Pres.	Consigliere	PAOLINI STEFANO	Pres.
Consigliere	PREMI LORENZO	Pres.	Consigliere	DIONIGI PALAZZI ANDREA	Pres.
Consigliere	RIGHETTI LAZZARO	Pres.	Consigliere	VILLA VALENTINA	Pres.
Consigliere	DE PASCALE MARCO	Pres.	Consigliere	VANNUCCI GIANLUCA	Pres.
Consigliere	TORSANI FEDERICA	Pres.			

Presenti: 21

Assenti: 4

L'assemblea è presieduta il Presidente del Consiglio Comunale, Simone Gobbi.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A, D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale Giuseppina Massara.

Sono presenti, inoltre, gli Assessori: VILLA SANDRA, CAPOCASA ORESTE, GUIDI MATTIA, IMOLA SIMONE, ANDRUCCIOLI CHRISTIAN, ZOFFOLI ADELE MARINA.

INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 20:08

E' presente in Sala Consiliare la Dott.ssa Mambelli, Dirigente del Settore Governo sostenibile del territorio – Urbanistica – Edilizia privata – Ambiente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera numero 4, predisposta in data 29/01/2024 dal Settore "Settore 5 - Governo sostenibile del territorio-Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente" - Servizio "Servizio Urbanistica" (Proponente: Assessore ANDRUCCIOLI CHRISTIAN);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto, firmati digitalmente:

- Responsabile del Servizio interessato, MAMBELLI TECLA, in data Parere Favorevole;
- Responsabile di Ragioneria, MACINI ISOTTA, in data 29/01/2024: Parere Non dovuto;

Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla 3° Commissione consiliare nella seduta del 14/02/2024, con parere favorevole, come risulta da Verbale e audio, firmato digitalmente, allegati parti integranti e sostanziali del presente atto;

Udita l'illustrazione iniziale dell'Assessore Andruccioli, segue l'intervento della Consigliera Tosi e la replica dell'Assessore Andruccioli;

Sentiti gli ulteriori interventi dei Consiglieri De Pascale e Premi per le dichiarazioni di voto;

Il dibattito, integralmente registrato in formato audio-digitale ex art.20, comma 2 lett. d), Legge n.241/1990 ed art.22 D.Lgs. n.82/2005, è allegato parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente;

Durante la discussione i Consiglieri presenti sono n. 21 (compreso il Sindaco);

Disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti n. 21

Astenuti n. 08 (Caldari, Dionigi Palazzi, Galli, Paolini, Tosi, Vannucci, Villa Moreno,

Villa Valentina)

Votanti n. 13 Favorevoli n. 13 Contrari n. //

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione;
- 2) di dare atto che i seguenti documenti, firmati digitalmente, sono allegati parti integranti e sostanziali del presente atto:
- Pareri di regolarità tecnico/contabile;
- Verbale ed audio della riunione della 3° Commissione svoltasi in data 14/02/2024;
- Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Disposta la votazione sull'immediata eseguibilità, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti n. 21

Astenuti n. 08 (Caldari, Dionigi Palazzi, Galli, Paolini, Tosi, Vannucci, Villa Moreno,

Villa Valentina)

Votanti n. 13 Favorevoli n. 13 Contrari n. //

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

DOCUMENTI ALLEGATI PARTI INTEGRANTI E SOSTANZIALI DEL PRESENTE ATTO, FIRMATI DIGITALMENTE:

- Pareri di regolarità tecnico/contabile;
- Verbale ed audio della riunione della 3° Commissione svoltasi in data 14/02/2024;
- Registrazione in formato audio-digitale del dibattito consiliare.

Proposta di Consiglio Comunale numero 4 del 29/01/2024.

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DETTATA DAL RUE IN RELAZIONE ALLA MISURAZIONE DELLE DISTANZE IN PRESENZA DI BALCONI ED ALTRI SPORTI. INTERPRETAZIONE AUTENTICA AI SENSI DELL'ART.42 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 267/2000.

Premesso che:

- il Comune di Riccione, a norma della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 è dotato dei seguenti strumenti urbanistici ad oggi vigenti:
 - Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 23.04.2007;
 - Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 11.08.2008 oggetto di successive varianti;
- con la Deliberazione di Giunta Regionale n.922 del 28 giugno 2017, aggiornata con la DGR n. 1136 del 2018, è stato approvato l' "Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia", ai sensi dell'art.2-bis della L.R. 15/2013 "Uniformazione della disciplina edilizia" e dell'art. 18-bis della L.R. 20/2000 "Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica";
- con tale atto di coordinamento si disciplina "(...) il recepimento da parte dei Comuni (...) dei sequenti strumenti normativi, previsti dai citati accordi di Conferenza unificata:
 - a) lo schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I;
 - b) l'aggiornamento delle definizioni tecniche uniformi di cui all'Allegato II, le quali sostituiscono e integrano le definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia già assunte con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010, e i relativi successivi aggiornamenti;
 - c) la conferma del principio di non duplicazione, nei regolamenti edilizi e negli altri strumenti di pianificazione, delle disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, attraverso il richiamo delle disposizioni elencate nella ricognizione di cui all'Allegato III, la quale aggiorna e sostituisce la precedente ricognizione normativa assunta con deliberazione della Giunta regionale n. 994/2014;
 - d) l'aggiornamento della modulistica edilizia unificata di cui all'Allegato IV, la quale sostituisce la modulistica edilizia già assunta con deliberazione della Giunta regionale n. 993/2014, ed i relativi successivi aggiornamenti."

Richiamata la precedente Delibera di Assemblea Legislativa Regionale n. 279/2010 ad oggetto "Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)";

Vista la legge regionale 24 marzo 2000, n.20 e s.m.i., e in particolare l'articolo 18-bis, introdotto dalla L.R. n.15/2013, in ragione del quale con la DGR 922/2017 si approva il documento "Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale", il quale:

al comma 1 prevede che "Al fine di ridurre la complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio, le

previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, della Regione, delle Province, della Città metropolitana di Bologna e dei Comuni attengono unicamente alle funzioni di governo del territorio attribuite al loro livello di pianificazione e non contengono la riproduzione, totale o parziale, delle normative vigenti, stabilite: a) dalle leggi statali e regionali, b) dai regolamenti, c) dagli atti di indirizzo e di coordinamento tecnico, d) dalle norme tecniche, e) dalle prescrizioni, indirizzi e direttive stabilite dalla pianificazione sovraordinata, f) da ogni altro atto normativo di settore, comunque denominato, avente incidenza sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia";

al comma 2 prevede che "Nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le norme tecniche di attuazione e la Valsat dei piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo comma 1 attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione";

Visto:

- il comma 2 dell'articolo 3 dell'Atto di coordinamento, con il quale, nel descrivere i contenuti dell'Allegato II "Definizioni tecniche uniformi (DTU)", si rilevano due tipologie di DTU delle quali:
 - "a) le DTU già definite dalla Regione con i precedenti atti di coordinamento, ed invariate, le quali conseguentemente continuano a trovare applicazione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, e dell'articolo 57, comma 4, LR 15/2013 (...);
 - b) le nuove DTU, contrassegnate da apposito asterisco, corrispondenti alle definizioni uniformi che non erano presenti negli atti di coordinamento regionale o che sono state variate dall'intesa del 20 ottobre 2016, che i Comuni devono recepire entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Atto, a norma del comma 3";
- il comma 3 dell'articolo 3 dell'Atto di coordinamento suddetto, con il quale si dispone che "I Comuni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Atto, recepiscono le nuove DTU con gli atti con i quali adeguano il regolamento edilizio allo schema tipo di cui all'Allegato I (...) o, quantomeno, adeguando alle nuove DTU, contrassegnate da asterisco, gli atti con i quali curarono il recepimento delle precedenti definizioni tecniche uniformi regionali, a norma dell'articolo 57, comma 4, LR 15/2013. Decorso inutilmente tale termine, anche le nuove DTU contrassegnate da asterisco trovano diretta applicazione, prevalendo su quelle con esse incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali prima della scadenza del medesimo termine sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio (l'articolo 12, comma 2, LR 15/2013);

Richiamate le definizioni tecniche uniformi contenute nell'allegato II dell'atto di coordinamento regionale relative a sagoma e distanze, di seguito riportate:

- 25. Sagoma (*) Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
- 39. Distanze Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Dalla misurazione della distanza sono esclusi gli sporti dell'edificio purché aventi una profondità ≤ a m. 1,50; nel caso di profondità maggiore, la distanza è misurata dal limite

esterno degli sporti. Ai soli fini della misurazione della distanza dal confine stradale non sono esclusi gli sporti dell'edificio aventi una profondità ≤ a m. 1,50;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 29.11.2017 avente ad oggetto il "Recepimento dell'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia", di cui alla DGR n. 922/2017;

Rilevato che:

- con la Deliberazione di cui sopra è stata approvata la "Tavola sinottica di recepimento delle DTU approvate con DGR n.922/2017", quale Allegato identificato con il numero 2, parte integrante e sostanziale della Deliberazione, in cui vengono definiti e recepiti i parametri e coefficienti idonei ad assicurare l'equivalenza tra le capacità edificatorie previste dal RUE prima e dopo l'adeguamento alle DTU, di cui all'allegato II dell'"Atto Regionale di Coordinamento Tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia" approvato con atto DGR n.922/2017, evidenziate nello stesso allegato con asterisco rosso, ai sensi dell'art.12 comma 2 della Legge Regionale n.15/2013, e con le modalità e contenuti di cui all'articolo 3 del citato Atto di Coordinamento;
- al punto 3 lett. C) dell'allegato II alla Deliberazione di Consiglio comunale n. 105 del 29.11.2017 viene stabilito di apportare modifiche all'art. 5.2.1. delle Norme del RUE in relazione al punto 39 Distanze delle DTU regionali, come di seguito riportato: "Ai fini dell'attuazione del RUE relativamente alle distanze, si applicano direttamente le definizioni e le metodologie di calcolo, secondo i casi, di cui ai punti 41,42,43 e 44, relative alle distanze di un edificio da un confine considerato o da un altro edificio, contenute nelle disposizioni regionali in materia di "Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia" di cui alla D.A.L. n. 279/2010 e s.m. e punto 39 delle definizioni tecniche uniformi (DTU) di cui all'allegato II della Delibera di G.R. n. 922 del 28/06/2017, recante "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della Legge Regionale n. 15/2013" in quanto coerente con le precedenti DTU, con le specificazioni e definizioni integrative di cui agli articoli del presente Capo 5.2";
- al punto 2 del medesimo articolo 5.2.1 viene stabilito che "Oltre a quanto indicati nelle definizioni richiamate al comma 1, non si considerano nella misura della distanza, fatto salvo il rispetto delle norme del Codice Civile:

 "(omissis)

Nei casi indicati nelle definizioni richiamate al comma 1, gli sporti, quali i balconi e le scale esterne aperte e scoperte a sbalzo ed esclusivamente al servizio del 1° piano abitabile oltre il piano terra, purchè non siano aggettanti per più di m. 1,50"

Rilevato che, mentre in tale parte del Capo 5.2. delle norme del RUE, dedicata alle definizioni generali ed alle metodiche di calcolo delle distanze, la regolamentazione comunale ha recepito le definizioni uniformi ed i criteri di misurazioni delle distanze stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna conformemente alle definizioni contenute nel Regolamento edilizio - tipo nazionale adottato con l'Intesa di cui al D.P.C.M. 20 ottobre 2016, la richiamata variante RUE di recepimento delle DTU non ha apportato modifiche agli artt. 5.2.3 - Distanza dal confine di proprietà (Dc) c. 5, 5.2.4 - Distanza dal confine di zona urbanistica di uso o di interesse pubblico o di ambito urbanistico da assoggettare a POC o dal confine di una strada (Ds) c. 3 lett. e), 5.2.6 – Distacco fra pareti antistanti di edifici (De) e distanza tra fabbricati (Df) c. 11, lett. a), che sembrerebbero limitare la portata applicativa dei punti 25 e 39 delle DTU alle sole pensiline di sporgenza ≤ a m 1,50;

Evidenziato infatti che l'art. 5.2.3. – Distanza dal confine di proprietà (Dc) al comma 5 stabilisce che "Negli interventi di tipo RE, NC, RI e AM agli elementi aggettanti a sbalzo aperti quali:

- a) pensiline di sporgenza superiore a m.1,50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio del primo piano abitabile oltre il piano terra, si applicano le seguenti distanze:
 - nel caso si formazione di nuovi elementi:
 - DC = minimo m.3;
 - Nel caso di ricostruzione di preesistenti elementi esclusivamente negli interventi di tipo RE:
 - DC= minimo 1,50";

Evidenziato inoltre che l'art. 5.2.4 – Distanza dal confine di zona urbanistica di uso o di interesse pubblico o di ambito urbanistico da assoggettare a POC o dal confine di una strada (Ds), al comma 3 prevede:

"Nel caso di confine con la zona destinata a sede stradale a cui, ai soli fini dell'applicazione della Ds sono equiparati anche i percorsi pedonali e ciclabili, o con la sede stradale, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, nel rispetto comunque delle norme di cui al comma 5 dell'art. 3.3.7 (vedi nota 2 al presente articolo) e salvo la possibilità di prevedere valori inferiori nel caso degli allineamenti di cui al comma 7 del medesimo art. 3.3.7 (vedi nota 2 al presente articolo) ed ad ulteriore integrazione delle norme del Codice della Strada e del suo regolamento applicativo, la distanza dal limite stradale (Ds) é fissata come segue:

e) negli interventi di tipo RE, NC, RI e AM, agli elementi aggettanti a sbalzo aperti quali: pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio del 1° piano abitabile oltre il piano terra, nel caso, sia di nuova formazione, che di ricostruzione se preesistenti, si applica la seguente distanza: - Ds: = minimo m. 3,00

Evidenziato infine che l'art. 5.2.6 - Distacco fra pareti antistanti di edifici (De) e distanza tra fabbricati (Df) al comma 11 lett.a) prevede:

- "11. Negli interventi di tipo RE, NC, RI e AM, agli elementi aggettanti a sbalzo aperti quali:
- a) pensiline di sporgenza superiore a m. 1,50, balconi, rampe e scale esclusivamente al servizio del 1° piano abitabile oltre il piano terra, nel caso, sia di nuova formazione, che di ricostruzione se preesistenti, si applica la seguente distanza:
- De: minimo m. 6,00.

(...)

Le distanze di cui alle lettere a) e b) del presente comma sono riferite al limite esterno dei punti di affaccio relativi agli elementi aggettanti a sbalzo aperti (sporti) rispetto alle pareti di edifici prospicienti";

Rilevato che nell'istruttoria delle pratiche edilizie sono emersi dubbi interpretativi rispetto alle richiamate norme del RUE e, segnatamente, se, in fase applicativa, nel computo delle distanze debbano considerarsi escluse le sole pensiline di sporgenza uguali o minori a m 1,50 ovvero se tale esclusione operi anche per gli ulteriori sporti, "quali i balconi e le scale esterne aperte e scoperte a sbalzo ed esclusivamente al servizio del 1° piano abitabile oltre il piano terra, purché non siano aggettanti per più di m. 1,50", come previsto dall'art. 5.2.1, comma 2° conformemente ai punti 25 e 39 delle DTU da ultimo approvate con Delibera della Giunta Regionale n. 992/2017;

Preso atto che:

 le distanze dalle costruzioni dai confini sono disciplinate dalla pianificazione comunale e dai regolamenti locali, nel rispetto delle distanze minime previste dall'art. 875 e seguenti del Codice Civile, mentre le distanze minime tra edifici sono disciplinate sia dall'art. 873 del Codice Civile, che in via integrativa, dall'art. 9 del D.M. 1444/1968;

- ai sensi della definizione n. 39 delle DTU regionali l'esclusione degli sporti dell'edificio aventi una profondità ≤ a m. 1,50 dalla misurazione della distanza non opera nel caso della distanza dal confine stradale;
- in riferimento all'applicabilità dell'art. 5.2.1 delle Norme del RUE all'art. 5.2.6. *Distanza tra Distacco fra pareti antistanti di edifici (De) e distanza tra fabbricati*, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale nella verifica dell'osservanza delle distanze di cui all'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 vadano considerati i balconi, considerati come pareti finestrate in quanto forniscono vedute dirette, frontali o laterali;

Preso atto che ai fini della distanza dai confini i balconi e gli altri sporti dell'edificio, rientrano nella definizione di sagoma di un edificio se di profondità minore o uguale a 1,50 mt ai sensi della definizione n. 25 delle DTU regionali;

Ritenuto pertanto, al fine di dare corretta attuazione alla disciplina urbanistica vigente in coerenza con le DTU regionali, opportuno assumere quale interpretazione autentica del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) quanto segue:

"Dalla misurazione delle sole distanze ai confini, come disciplinate all'art. 5.2.3, comma 5 delle norme del RUE, restano esclusi i balconi e gli altri sporti aventi una profondità minore o uguale a 1,50 m.";

Dato atto:

- che ai sensi dell'art.42 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, il Consiglio Comunale "...ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (...) b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; (...)";
- che è attribuita al Consiglio Comunale una generale competenza in ordine all'attività interpretativa delle disposizioni inerenti i piani territoriali e urbanistici comunali dallo stesso approvati;

Ritenuto che sia pertanto necessario sottoporre al Consiglio Comunale l'interpretazione sopra esposta nella parte motiva, a valere quale interpretazione autentica della disciplina del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con deliberazione n. n.57 del 11.08.2008 ed oggetto di successive varianti;

Verificate, ai fini dell'espressione del Parere di Regolarità Tecnica, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m. dandone qui formalizzazione;

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile – ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.12.2023, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-26 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del d.lgs. n. 118/2011)";

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 28.12.2023 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 - testo coordinato con nota di aggiornamento";

Richiamato l'art.42 del Testo Unico di ordinamento degli Enti Locali n.267/2000;

Visti:

- la legge Regionale 30 luglio 2013 n. 15 e ss.mm.ii;
- la Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n.922 del 28 giugno 2017
- la Legge Regionale 21 dicembre 2017, n.24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio"
- la Legge Regionale 24 marzo 2000, n.20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e s.m.i.:
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.:
- il D.Lqs 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione e Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità - PIAO 2023-2025, di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 09/02/2023;

PROPONE

- per le motivazioni esposte in premessa, parte integrante del presente atto, di dare interpretazione autentica alla disciplina contenuta nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) come segue: "Dalla misurazione delle sole distanze ai confini, come disciplinate all'art. 5.2.3, comma 5 delle norme del RUE, restano esclusi i balconi e gli altri sporti aventi una profondità minore o uguale a 1,50 m.";
- di dare atto che l'interpretazione autentica opera anche per i procedimenti edilizi presentati anteriormente all'efficacia del presente atto ma non ancora efficaci o conclusi;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici né variazioni patrimoniali dell'Ente;
- di dare atto che Responsabile del Procedimento è l'architetto Tecla Mambelli dirigente del Settore Governo sostenibile del territorio – Urbanistica – Edilizia privata – Ambiente, la quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, per consentire l'immediata attuazione degli adempimenti conseguenti il presente atto.

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SIMONE GOBBI

(Documento Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE GIUSEPPINA MASSARA (Documento Firmato Digitalmente)